

IMPOSTE SUL REDDITO

La vendita delle opere d'arte al nodo della tassazione

di **Ennio Vial**

Seminario di specializzazione

LA FISCALITÀ DELLE OPERE D'ARTE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La **cessione di opere d'arte**, anche se **occasionale**, può essere una operazione che presenta dei **risvolti di tipo fiscale**.

La compravendita di opere può sicuramente essere una attività imprenditoriale che viene svolta in **modo professionale**. La rilevanza fiscale di tali operazioni diventa quindi scontata.

Non è, tuttavia, infrequente il caso di una **persona fisica** che vende un'opera che ha magari rinvenuto in casa, acquistata dai genitori anni or sono o da lontani parenti.

In questo caso, l'unica norma che potrebbe far sorgere qualche dubbio interpretativo è rappresentata dall'[articolo 67 co. 1 lett. i\) Tuir](#), che annovera tra i **redditi diversi** “*i redditi derivanti da **attività commerciali non esercitate abitualmente***”.

La norma citata, tuttavia, mal si addice al caso del soggetto che **ha ricevuto l'opera in eredità o per donazione**. Più che di attività imprenditoriale occasionale, si dovrebbe parlare di mero **realizzo patrimoniale**.

Maggiori incertezze emergono, tuttavia, nel caso in cui l'opera sia stata **acquistata**.

Al riguardo, si deve ritenere, coerentemente con le osservazioni della **Cassazione, sentenza n. 21776 del 20.10.2011**, che si devono “*escludere quelle condotte che **si esauriscono nel semplice atto traslativo del diritto a titolo oneroso**, atteso che la predetta nozione implica necessariamente una **pluralità di atti coordinati e diretti alla realizzazione del medesimo scopo** che può trovare riscontro nel caso in cui si accerti la **stretta relazione funzionale** - verificata in base a concreti elementi circostanziali tra l'atto di acquisto a quello successivo di vendita, ovvero anche nel compimento di una serie di **atti intermedi volti ad incrementare il valore del bene funzione della successiva vendita***”.

In altre parole, anche se l'attività di impresa risulta **tassata** nonostante la **natura occasionale**, è comunque richiesto un **minimo di attività**, una **pluralità di atti**, un **quid pluris rispetto all'attività connessa al mero realizzo patrimoniale**.

Diversamente argomentando, infatti, potremmo attrarre a **tassazione** anche la **vendita occasionale di una bicicletta o di un'auto** da parte di un privato.

Ragionevolmente, la questione diviene più delicata per il c.d. "**collezionista dinamico**" che, pur svolgendo professionalmente una attività che magari nulla ha a che vedere con le opere d'arte, **effettua continue compravendite e reinveste in opere d'arte** il ricavato delle alienazioni. Non si può non rilevare come i contorni della casistica appaiano oltremodo incerti.

Ad ogni buon conto, **a prescindere dalla rilevanza fiscale della cessione**, vige comunque **l'obbligo di monitoraggio fiscale** per le **opere e le collezioni detenute all'estero** (quadro RW).

Si tratta, infatti, di **beni di natura patrimoniale** oggetto di monitoraggio a prescindere dalla produzione concreta di reddito.

La [circolare 43/E/2009](#), infatti, ha chiarito che *"l'esigenza di rendere più incisivi i presidi posti in ambito internazionale a tutela del **corretto assolvimento degli obblighi tributari** impone una **revisione dell'interpretazione** della disposizione recata nell'articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990 nella parte in cui connota gli investimenti all'estero da indicare nel modulo RW come quelli «... attraverso cui possono essere **conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia** ...»."*

In particolare, per tener conto della suddetta **esigenza**, si ritiene che la riportata previsione normativa vada da ora in poi intesa come riferita non solo a fattispecie di effettiva produzione di **redditi imponibili** in Italia, ma anche ad ipotesi in cui la produzione dei predetti redditi sia soltanto **astratta o potenziale**.

Pertanto, i **contribuenti residenti in Italia** sono tenuti ad indicare nel **modulo RW** non soltanto le **attività estere di natura finanziaria** ma anche **gli investimenti all'estero di altra natura, indipendentemente dalla effettiva produzione** di redditi imponibili in Italia.

Esemplificando, quindi, dovranno essere sempre indicati anche gli **immobili tenuti a disposizione**, gli **yacht**, gli **oggetti preziosi** e le **opere d'arte**, anche se **non produttivi di redditi**.